

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1464

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MICHELE BORDO**

Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per il delitto di favoreggiamento personale riferito a reati riconducibili ad associazioni di tipo mafioso

*Presentata il 1° agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema della responsabilità sociale del sistema imprenditoriale rispetto al radicarsi delle organizzazioni criminali mafiose e paramafiose è tornato ad essere di grande attualità grazie, tra l’altro, al coraggio degli imprenditori siciliani e calabresi.

Proprio nelle regioni in cui più forte è l’economia mafiosa e più grave la minaccia delle ritorsioni violente, i presidenti delle organizzazioni più rappresentative hanno deciso di rompere ogni legame con chi paga il pizzo e non denuncia gli estorsori.

Con il consueto pragmatismo, hanno motivato tale scelta anche con la necessità di sgomberare il campo da questa forma di concorrenza sleale.

La connotazione etica di questa scelta, comunque, è, con ogni evidenza, il motivo principale dell’iniziativa, che sta dando ottimi risultati, com’è dimostrato dall’incremento delle denunce all’autorità giudiziaria, dall’elaborazione di codici interni alle aziende che dettano norme e prescrizioni per garantire la legalità e la trasparenza, dalla diffusione di marchi e bollini che trasformano l’impegno antimafia in un positivo elemento di *marketing*.

L’azione di *moral suasion* avviata e portata avanti con convinzione da queste organizzazioni imprenditoriali, però, non è così ampiamente e diffusamente condivisa come invece sarebbe auspicabile. Al contrario, c’è chi, all’interno delle stesse organizzazioni, sostiene l’inopportunità del-

l'adozione di tali norme etiche, perché emarginerebbero le vittime del *racket*, e chi insiste nell'attribuire esclusivamente allo Stato il compito di perseguire l'obiettivo della legalità diffusa.

Così dicendo, sembra volersi affermare il principio dell'autoassoluzione delle imprese anche rispetto al concorso nella commissione di reati gravi.

È quindi necessario l'intervento dello Stato per sanzionare comportamenti che sono eticamente e socialmente inaccettabili.

L'ordinamento italiano contempla già la disciplina, recata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, con cui si è introdotto il principio della responsabilità dell'impresa per gli illeciti commessi dal singolo amministratore, socio o dipendente. Tecnicamente è una responsabilità amministrativa, ma contiene i positivi germi del riconoscimento di una responsabilità sociale dell'organizzazione « impresa » rispetto agli atti e agli atteggiamenti dei singoli appartenenti.

L'originario dettato normativo è stato integrato (articolo 9 della legge n. 123 del 2007) per comprendere nel novero dei reati sanzionati anche l'omicidio colposo e le lesioni gravi e gravissime conseguenti alla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Parlamento, dunque, ha scelto di ampliare la casistica di applicazione ori-

ginale, per favorire una maggiore assunzione di responsabilità rispetto alla tutela dei lavoratori.

Analoga estensione si propone ora di compiere per punire le imprese che, con acquiescenza e connivenza, concorrono a rafforzare le organizzazioni criminali. Sanzioni che hanno un preciso e consistente peso economico e che determinano, appunto, anche un'evidenza sociale a cui è difficile sfuggire: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In sintesi: fare affari con la mafia diventerebbe un po' più rischioso e un po' meno conveniente.

Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per favoreggiamento personale nella commissione di reati e delitti riconducibili ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, che sottopongo alla vostra attenzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al fine di favorire l'attuazione delle norme volte alla prevenzione e al contrasto dei reati riconducibili alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: « e 321 » sono sostituite dalle seguenti: « 321 e 378, secondo comma, »;

*b)* alla rubrica, le parole: « e corruzione » sono sostituite dalle seguenti: « , corruzione e favoreggiamento personale ».

€ 1,00



\*17PDL0013670\*